



Citta' di Marano di Napoli

## **CENTRI SOCIALI PER ANZIANI**

**“TROVAMICI”**

**- REGOLAMENTO -**

### TITOLO I

#### Principi Generali

##### Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle sedi dei centri sociali polivalenti per gli anziani denominati “Trovamici” istituiti dal Comune di Marano di Napoli.
2. I centri sono strutture di servizio territoriale a livello comunale e costituiscono un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo.
3. Essi sono pensati come luoghi per la terza età e si pongono come veicoli di scambi culturali e sociali, a complemento delle altre strutture sociali e delle altre iniziative già funzionanti e attive.
4. Il servizio dei centri si ispira ai principi del decentramento e della partecipazione, della socializzazione e dell'integrazione delle fasce sociali più esposte al rischio emarginazione ed opera nell'esclusivo interesse dell'utenza
5. Per favorire la socializzazione i centri promuovono forme di apertura e di scambio intergenerazionale con altre fasce di età.

## TITOLO II

### Organismi di gestione e di coordinamento del Centro

#### Art.2 - Proprietà dei centri

1. I centri sviluppano le loro attività sotto la supervisione dell'amministrazione comunale, che ne è titolare e ne cura, in collaborazione con altri soggetti, la organizzazione, il coordinamento, la gestione e si fa carico delle spese di mantenimento.
2. Ogni centro avrà la sua struttura di gestione e coordinamento

#### Art. 3 - Aspetti logistici e progettuali

1. Tutto quanto riguarda le attrezzature e la gestione sotto il profilo logistico, l'apertura e la chiusura, la vigilanza nei locali, la pulizia, oltre che la progettazione complessiva di interventi ludico-formativo nei centri, viene affidato a cooperative sociali e/o associazioni di volontariato, denominati "soggetto gestore".
2. Il soggetto gestore viene reclutato attraverso concorso di idee con bando pubblico;
3. Il suo rapporto con l'amministrazione comunale è regolamentato da apposita convenzione

#### Art. 4 - Coordinamento delle attività e gestione della vita interna ai centri

1. Il coordinamento della vita interna al centro, atto a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e il controllo della efficienza dei servizi, spetta ad organismi di autogestione, eletti direttamente dagli utenti.
2. Tali organismi sono: a) Assemblea degli iscritti; b) Comitato di gestione; c) Presidente.

#### Art.5 - Assemblea degli iscritti

1. L'assemblea è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al Centro Sociale, allargata al Sindaco o suo delegato alle politiche sociali e al Presidente o altro delegato del soggetto gestore.
2. L'assemblea degli iscritti si riunisce di regola una volta ogni tre mesi, salvo riunioni straordinarie
3. Le riunioni straordinarie si possono tenere:

- su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione;
- su richiesta del Sindaco o suo delegato alle politiche sociali;
- su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato di Gestione;
- su richiesta di almeno un quinto degli iscritti al centro.

4. L'assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione. Può essere convocata anche dal responsabile dell'ente gestore a condizione che la cosa venga richiesta per iscritto da almeno un terzo degli iscritti.

5. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata tramite avviso pubblico affisso nei locali del Centro almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

6. L'assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% + 1 degli iscritti, con arrotondamento per eccesso, ed in seconda convocazione con i soli presenti.

#### Art. 6 - Assemblea degli iscritti: compiti

1. Sono compiti dell'assemblea:

- indicare gli indirizzi generali di programmazione dell'attività del centro sulla base del progetto presentato dal soggetto gestore che si è aggiudicato il concorso di idee;
- valutare, esaminare e verificare l'andamento del piano programmatico annuale predisposto dal comitato di gestione.
- Proporre iniziative che integrano il progetto dell'ente gestore

2. Le decisioni dell'assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti .

#### Art. 7 - Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da un numero dispari di soci proporzionale al numero degli iscritti al Centro Sociale, secondo la seguente tabella:

- a) numero degli iscritti fino a 40: 3 membri;
- b) numero degli iscritti da 41 a 80: 5 membri;

c) oltre gli 80: 7 membri

2. Sono membri di diritto del Comitato di gestione, il Sindaco o suo delegato alle politiche sociali e il Presidente o altro delegato del soggetto gestore

#### Art. 8 - Elezione Comitato di Gestione

1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dall'Assemblea degli iscritti, con propria risoluzione, al massimo entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Comitato in carica. Del giorno stabilito sarà data comunicazione mediante Avviso Pubblico affisso nei locali del centro, almeno 30 giorni prima dell'espletamento delle votazioni.

2. Il seggio dovrà essere costituito con personale del soggetto gestore, in numero variabile dalle 3 alle 5 unità, ivi compreso il Presidente di seggio.

3. Le votazioni avvengono con voto segreto presso il Centro in un solo giorno festivo, dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

4. Gli elettori sono tutti gli iscritti al Centro

5. Il voto si esprime con preferenza unica scrivendo su un foglio bianco, piegato e inserito in un'urna chiusa, il nome di un candidato.

6. Sono eleggibili tutti gli iscritti al centro, che propongono la loro candidatura.

7. Le candidature si propongono compilando un modulo messo a disposizione dal soggetto gestore almeno sette giorni prima della data fissata per la votazione. Le candidature vanno affisse nell'albo pubblico del centro.

8. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.

9. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età.

10. Il componente più anziano del Comitato di gestione convoca e presiede la prima seduta del Comitato stesso, entro 10 giorni dalla votazione.

#### Art. 9 - Elezione del Presidente e del vice Presidente del Comitato di Gestione

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Centro vengono eletti dal Comitato di gestione, al suo interno, nella prima seduta valida del Comitato stesso.

## Art. 10 - Validità delle sedute del Comitato di gestione

1. Il comitato di gestione si riunisce di norma una volta al mese, salvo riunioni straordinarie che possono essere chieste dal Presidente, dal Sindaco o suo delegato alle politiche sociali o da un terzo dei componenti del Comitato;
2. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide se è presente il 50% + 1 dei suoi membri, con arrotondamento per eccesso.
3. Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

## Art. 11 - Comitato di Gestione: compiti

1. Il comitato di gestione:
  - a) avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento e al potenziamento delle attività previste dal progetto del soggetto gestore;
  - b) stila e approva il programma annuale delle attività del centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall'assemblea degli iscritti e dal progetto presentato dal soggetto gestore;
  - c) vigila sull'attuazione dei programmi da realizzare nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del centro;
  - d) provvede ad inoltrare al soggetto gestore eventuale richiesta di intervento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti il complesso adibito a centro sociale;
  - e) sovrintende e vigila su tutti gli aspetti organizzativi della vita interna al centro e si rapporta al soggetto gestore per la soluzione dei problemi;
  - f) assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto dell'anziano nella vita comunitaria;
  - g) assume iniziative atte a promuovere l'impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato;
  - h) assume determinazioni su ogni altra materia attribuitagli dal presente regolamento in altre sue parti;
  - i) i membri del comitato di gestione non hanno alcuna altra funzione se non quella esercitata nell'organismo e non possono esercitare alcuna autorità nei confronti degli altri soci in quanto la vita interna ai centri si modula esclusivamente sull'uguaglianza tra gli iscritti.

## Art. 12 - Comitato di Gestione: durata

1. Il comitato di gestione dura in carica due anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e comunque fino all'insediamento del nuovo Comitato.
2. I membri del comitato di gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive o per impedimento.
3. La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria, graduatoria che rimane valida fino alla scadenza del comitato di gestione.
4. Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria dei non eletti e sia pertanto impossibile surrogare con altri i membri decaduti è necessario procedere alla elezione dei membri mancanti. Nominati i nuovi membri questi restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato di gestione precedentemente eletto.
5. Qualora il comitato di gestione non sia in grado di funzionare regolarmente o commetta gravi violazioni di norme di legge o regolamentari oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti, l'assemblea degli iscritti può deliberarne la decadenza e procedere a nuove elezioni. Nel frattempo, il soggetto gestore nomina un commissario, tra gli iscritti stessi del Centro che provvede all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle questioni urgenti e che provvede a fissare il termine per lo svolgimento di nuove elezioni che devono essere indette non oltre tre mesi dallo scioglimento del Comitato di Gestione.

## Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente eletto dura in carica per l'intero mandato del Comitato di Gestione.
2. Egli rappresenta tutti gli iscritti del centro; il vicepresidente sostituisce il presidente nelle funzioni nei momenti di assenza dello stesso.
3. Egli provvede alla convocazione del comitato di gestione e dell'assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente regolamento e di entrambi gli organismi ne presiede le sedute.
4. Il presidente può essere revocato previa presentazione di una mozione di sfiducia da parte della metà più uno dei componenti del Comitato di gestione.

## TITOLO III

### Iscrizione al Centro

#### Art. 14 - Requisiti per l'iscrizione

1. Le attività dei centri sono riservate agli iscritti
2. Le iscrizioni sono consentite a tutti gli anziani residenti a Marano di Napoli
3. E' possibile iscriversi solo a uno dei centri dislocati sul territorio
4. Possono iscriversi al Centro Sociale degli Anziani:
  - a) tutte le persone che abbiano compiuto i 60 anni di età;
  - b) un solo congiunto o convivente di fatto di un iscritto purchè abbia compiuto il cinquantesimo anno di età;
5. E' compito del soggetto gestore raccogliere le iscrizioni al Centro.
6. Le iscrizioni si raccolgono ogni anno, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre.
7. L'amministrazione pubblicherà, ogni anno entro il 5 settembre, un manifesto per avvisare la cittadinanza dell'avvio delle iscrizioni.
8. Agli iscritti sarà consegnato dal soggetto gestore un tesserino di riconoscimento con dati anagrafici e fotografia
9. L'accesso ai locali del centro e la partecipazione alle sue attività avverrà solo dietro presentazione del tesserino
10. Le iscrizioni sono totalmente gratuite
11. Le iscrizioni sono raccolti in elenchi conservati presso i locali del centro e inviati per conoscenza all'ufficio comunale dei Servizi sociali
12. L'iscrizione va rinnovata ogni anno.
13. Eventuali domande di iscrizioni fuori dal periodo indicato dal comma 6 vanno presentate per iscritto e indirizzate al Presidente. E' facoltà del Comitato di gestione accoglierle tenendo presente la capienza dei locali e il numero di iscrizioni e di frequentatori abituali del centro

#### Art. 15 - Norme comportamentali

1. Tutti gli iscritti al centro sono tenuti ad avere un comportamento dignitoso e rispettoso di sè e degli altri, dei locali, dei bagni, del materiale di cui il centro è dotato.
2. Vanno evitati i danneggiamenti alle cose di proprietà del centro e qualsiasi elemento di turbativa che non consenta agli iscritti il normale e corretto svolgimento delle varie attività.

3. E' fatto divieto di fumare nei locali del Centro. E' possibile derogare a tale divieto con la costituzione di appositi locali (non superiori a un terzo dei locali complessivi) riservati ai fumatori.

4. In caso di gravi o persistenti violazioni di norme comportamentali o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza il comitato di gestione a maggioranza dei due terzi può decidere sulle sanzioni da comminare che possono essere:

a) il richiamo verbale;

b) il richiamo scritto;

c) sospensione della frequenza per un periodo da determinare;

d) radiazione.

5. Le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) devono essere notificate per iscritto all'interessato, a cura del Presidente. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento l'interessato può presentare al Comitato di gestione, le opportune controdeduzioni.

6. Acquisiti gli elementi necessari il Comitato di gestione, con apposita risoluzione, adotta le decisioni definitive.

## TITOLO IV

### Disposizioni transitorie

#### Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'amministrazione provvederà all'affissione di un manifesto per la raccolta delle iscrizioni ai centri già attivi sul territorio;

2. La prima seduta dell'assemblea degli iscritti sarà convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato alle politiche sociali entro e non oltre i trenta giorni dalla chiusura delle iscrizioni;

3. L'assemblea degli iscritti, nella sua prima seduta, fisserà esclusivamente la data di elezione del Comitato di gestione

4. L'amministrazione provvederà a stampare il presente regolamento in un opuscolo per diffonderlo tra la popolazione anziana della città.

**a cura del Comune di Marano di Napoli**  
**Piazza Municipio - 80016**  
**E-Mail: [postmaster@comunemarano.na.it](mailto:postmaster@comunemarano.na.it)**